



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 124 del 17/09/2015**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO 15 settembre 2015, n. 254**

Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE). Richiesta di verifica di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/2004 e s.m.i. del Comune di Maruggio, relativa all'istanza di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità Alloggio con n. 8 posti letto, da ubicare in Via Virgilio n. 66. Parere favorevole.

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 04/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pannelli Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento dell'incarico di Direzione dell'Ufficio Accreditamenti;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 - Conferimento incarico di Posizione Organizzativa;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2271 del 31/10/2014 avente a oggetto "Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità - modifico e integrazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1112/2011 e s.m.i.";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 novembre 2014 n, 743, ad oggetto "Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità", pubblicato sul BURP n. 161 del 20/11/2014;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015 avente ad oggetto: "Art. 15 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 - Conferimento incarico di direzione di Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità".

In Bari presso la sede del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 - "Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private" prevede all'art. 2 la "Comunità Alloggio", quale struttura residenziale socio-riabilitativa a più elevata intensità assistenziale con copertura assistenziale per 12 ore giornaliere, che accoglie utenti relativamente autonomi sul piano della soddisfazione dei bisogni di vita quotidiana e con abilità psicosociali sufficientemente acquisite.

L'art. 7, comma 1 della L.R. n. 8/2004 dispone che "nei casi previsti dall'art. 5, comma 1, lettera a), i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola della documentazione prescritta. Il Comune richiede alla Regione la prevista verifica di compatibilità, di cui l'art. 8-ter del decreto legislativo, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza (...)".

Il R.R. n. 3 del 02/03/2006, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., stabilisce il fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

L'art. 9, comma 2 della L.R. 9 agosto 2006 n. 26 ha disposto che "entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, i DSM procedono alla verifica del fabbisogno aziendale e alla programmazione territoriale delle strutture riabilitative nel rispetto della standard previsto dal R.R. n. 3 del 2/3/2006."

Con nota prot. n. 12207 del 13/11/2012 il Responsabile della Sportello Unica per l'Edilizia-Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Maruggio ha richiesto al Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria (APS) il parere di compatibilità, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., per n. 1 Comunità Alloggio con dotazione di n. 8 posti letto, da ubicare a Maruggio alla Via Virgilio n. 66, allegando l'istanza di autorizzazione alla realizzazione inoltrata in data 18/10/2012 dal legale rappresentante della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE).

Con nota prot. n. A00\_081/842/APS1 del 27/02/2013 il Servizio APS, rilevato che ai sensi del R.R. n. 3/2006 il fabbisogno di tipologia "Comunità Alloggio", sulla base della popolazione della ASL TA, era di n. 43 posti letto, ha chiesto al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale (DSM) dell'ASL TA di comunicare "se le strutture effettivamente operanti sul territorio provinciale, afferenti alle tipologie in oggetto, soddisfano o meno il fabbisogno di cui innanzi, indicando l'eventuale fabbisogno residuo."

Con nota prot. n. 1362 del 24/04/2013 Il Direttore del DSM della ASL TA ha comunicato "che le strutture effettivamente operanti sul territorio provinciale della ASL di Taranto, non soddisfano il fabbisogno previsto per questo Dipartimento di Salute Mentale in quanto ad oggi sono operanti solo 2 Comunità

Alloggio delle 5 previste.”.

Considerato che nella relazione conclusiva dei lavori della Commissione Regionale di Valutazione sulle attività di Riabilitazione Psichiatrica, di cui alla D.D. n. 283 del 31/08/2012, emergeva la necessità di ridefinire i parametri previsti dal R.R. 3/06 per ciascuna tipologia di struttura riabilitativa, con riferimento all'ambito territoriale della ASL TA il Servizio APS, con nota prot. n. A00\_081/2174/APS1 del 30/05/2013, ha sospeso il procedimento connesso alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Maruggio, in relazione all'istanza del 18/10/2012 inoltrata dalla Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE) per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità Alloggio.

Agli atti del Servizio APS è successivamente pervenuta la nota prot. n. 3493 del 09/08/2013 con cui il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Monteparano (TA), ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., ha trasmesso la richiesta di verifica di compatibilità, tra l'altro, per n. 1 Comunità Alloggio nell'immobile ubicato alla Via Buonarroti 1 - piano terra, a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione inoltrata dalla Sol Levante S.r.l. in data 15/07/2013 con nota prot. n. 163AA-K\_AA/13.

Successivamente la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013, ha stabilito principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale di cui all'articolo 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. ed all'articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.

La predetta Deliberazione ha stabilito, tra l'altro:

- che anche per le richieste comunali di verifica di compatibilità già pervenute alla data di approvazione della stessa “l'eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessata dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria”;
- che “a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari e aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti”;
- e che “la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica”.

Considerato che non si era in grado di prevedere i tempi di conclusione della ridefinizione, da parte del Gruppo di lavoro incaricato, dei parametri previsti dal R.R. n. 3/2006, per quanto riguarda le richieste di verifica di compatibilità per strutture di tipologia “Comunità Alloggio nell'ambito della ASL TA, con nota prot. n. A00\_081/4466/APS1 del 09/12/2013 il Servizio APS:

- ha riavviato il procedimento sospeso con la citata nota prot. n. A00\_081/2174/APS1 del 30/05/2013, connesso alla richiesta trasmessa dal Comune di Maruggio in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione della Sol Levante S.r.l.;
- ha contestualmente avviato il procedimento relativo alla richiesta del Comune di Monteparano - prot. n. 3493 del 09/08/2013, relativa all'istanza di autorizzazione alla realizzazione della medesima Sol Levante Srl.

Pertanto, il Servizio APS, con la suddetta nota prot. n. A00\_081/4466/APS1 del 09/12/2013, “attesta il residuo fabbisogno di n. 3 Comunità Alloggio sul territorio della ASL TA, a sensi del richiamato art. 8 ter, comma 3 del D.Lgs. 502/92, dell'art. 7, comma 2 della L.R. 8/2004 e s.m.i. e della D.G.R. n. 2037 del

7/11/2013 (...)", ha invitato 1 Direttore Generale della ASL TA ad esprimere un parere in ordine alle richieste di verifica di compatibilità trasmesse dal Comune di Maruggio e dal Comune di Monteparano, "in relazione all'allocazione delle Comunità Alloggio già in esercizio nel territorio ed alla distribuzione della domanda di assistenza riabilitativa psichiatrica, in conformità con i principi e i criteri, sopra richiamati, di cui alla D.G.R. n. 2037/2013, nonché all'eventuale programmazione dell'attivazione di strutture riabilitative psichiatriche pubbliche nell'ambito della stessa ASL."

In riscontro alla sopra citata richiesta ed al sollecito prot. n. A00\_081/1906/APS1 del 23/05/2014 del Servizio APS, il Direttore Generale ed il Direttore del DSM della ASL TA, con nota prot. n. 0061604 del 03/06/2014, hanno comunicato, tra l'altro, che:

la realizzazione di (...) n. 1 Comunità alloggio (...) risulta compatibile rispetto al fabbisogno previsto dal R.R. 3/06.

Rispetta alle richieste di verifica di compatibilità nei Comuni di Maruggio/Monteparano e (...) "in un'ottica di soddisfacente qualità dei servizi sanitari mediante una razionale e capillare distribuzione sul territorio" occorre rilevare che nei comuni di Monteparano/Maruggio e (...) non sono presenti rispettivamente strutture a tipologia (...) C.A. e (...)."

Successivamente, con nota prot. n. 591 del 16/01/2015 il Responsabile del Servizio SUAP ed il Sindaco del Comune di Maruggio hanno comunicato a questo Servizio, tra l'altro, di aver rilasciato, con provvedimento prot. n. 8947 dell'08/08/2014, l'autorizzazione alla realizzazione richiesta dalla Società Sol Levante S.r.l. per una Comunità Alloggio con n. 8 posti letto ubicata in Via Virgilio n. 66 - piano terra, nel periodo di validità del DL 90/2014 [che disponeva all'art. 27, comma 2 l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 8-ter del D. Las. n. 502/1992 e s.m.i., il quale prevedeva per il rilascio di autorizzazione comunale alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie l'acquisizione della verifica di compatibilità del progetto da parte della regione].

Posto che la Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 (G.U. n. 190 del 18/08/2014, Suppl. Ordinario n. 70), di conversione del DL. n. 90/2014, aveva soppresso il succitato comma 2 dell'art. 27, comportando, conseguentemente, la riviviscenza del comma 3, art. 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992 e quindi la reintroduzione della verifica di compatibilità quale presupposto legale al fine del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di cui all'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. che con circolare prot. n. A00\_081/3197/APS1 del 23/09/2014 il Servizio APS aveva precisato, tra l'altro, che:

"- ai sensi dell'art. 77, comma 2, Cast. "I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni della loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti";

- la soppressione, ossia la mancata conversione, della disposizione di cui al comma 2 succitata, determina l'inefficacia della medesima sin dalla sua origine (ex tunc), come se non fosse mai esistita;

- la legge di conversione di cui si tratta non prevede alcuna norma volta a regolare gli effetti dei rapporti giuridici autorizzativi sorti sulla base della norma non convertita (soppressa);

- secondo il consolidato orientamento del Consiglio di Stato "La mancata conversione del d.l. con la conseguente perdita di efficacia ex tunc, infatti, determina un'illegittimità sopravvenuta dell'atto amministrativo emanato durante il suo temporaneo vigore, che se non lo fa automaticamente venir meno (Cons. St., Sez. V 19 maggio 1998, n. 633), non potendo lo stesso essere considerato come un atto nullo, legittima senz'altra l'amministrazione ad adottare un provvedimento di autotutela per rimuovere gli effetti del provvedimento qualora lo stesso, pur conforme alla normativa dettata dal suddetto d.l., risulti difforme dalle normative successivamente rilevante (cfr. Cons. St., Sez. V, 2 luglio 2001, n. 3594f (v. Cons. Stato, Sez. V - sentenza 20 febbraio 2014 n. 791)";

questo Servizio, con nota prot. n. A00\_151/1218 del 04/02/2015 trasmessa al Sindaco ed al Responsabile SUAP del Comune di Maruggio, ha precisato che "le strutture autorizzate alla realizzazione senza verifica di compatibilità e successivamente autorizzate all'esercizio, poiché non in possesso del prescritto parere di compatibilità con il fabbisogno regolamentare (R.R. 3/2006) ed aziendale, non saranno considerate incluse nella programmazione regionale, né ai fini di un'eventuale

futura richiesta di accreditamento istituzionale (attualmente sospeso per le strutture di nuova realizzazione), ne in sede di richieste di verifica di compatibilità formulate da codesto Comune o da altri Comuni in relazione ad istanze di autorizzazione alla realizzazione per strutture dello stesso tipo”.

Con nota prot. n. 20150005282 del 28/04/2015 il Responsabile del Servizio SUAP e Sindaco del Comune di Maruggio hanno chiesto a questo Servizio “l’acquisizione ex post della verifica di compatibilità, ex art. 7 L.R. n. 8/2004, già richiesta con nota prot. 12207 del 13/11/2012 e della quote, quindi, si deve tener conto, quote presupposto legate al fine di sanare la sopravvenuta illegittimità amministrativa del provvedimento autorizzativo prot. n. 8947 rilasciato da questa Ente in data 08.08.2014 alla SQL LEVANTE S.R.L., per lo realizzazione di una Comunità Alloggio (ex art. 2 R.R. n. 7/2002) nel Comune di Maruggio, alio Via Virgilio n. 66, piano terra.”.

Pertanto, considerato altresì che:

- con la citata nota prot. n. 0061604 del 03/06/2014 del DSM dell’ASL TA è stata solamente rilevata la compatibilità della realizzazione di n. 1 Comunità Alloggio rispetto al fabbisogno prevista dal R.R. 3/06 nonché l’assenza, nei comuni di Monteparano e Maruggio, di strutture di tipologia Comunità Alloggio;
- nello schema di programmazione aziendale prot. n. 43326 del 30/03/2015 trasmessa dal DSM della ASL TA in riferimento, tra l’altro, alla tipologia Comunità Alloggio, non sono stati indicati nel dettaglio gli ambiti territoriali (Comuni o Distretti Socio-sanitari) in relazione al quali risulti una carenza rispetto al fabbisogno aziendale;

con nota prot. n. A00\_151/17634 del 16/06/2015, ad oggetto “Parere di compatibilità per la realizzazione di strutture riabilitative psichiatriche, - n. 1 CRAP e a 2 Comunità Alloggio - nell’ambito del DSM ASL Ta, ai sensi dell’art. 8, co. 3 del D.Lgs. n. 502/92 e dell’art 7, co. 2 dello L.R. n.8/2004 e s.m.i. Richiesto di integrazione dei pareri trasmessi.”, questa Servizio ha invitato il Direttore Generale della ASL TA, ai sensi dell’art. 8 ter, comma 3 del D.Lgs. n. 502/92, dell’art. 7, comma 2 della L.R. n. 8/2004 e della D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013, ad esprimere in ordine, tra le altre, alle richieste di verifica di compatibilità trasmesse dal Comune di Maruggio (DSS TA 07 - Manduria) e dal Comune di Monteparano (MSS TA 06 - Grottaglie) per la realizzazione di una Comunità Alloggio, “un parere motivato in ordine alla compatibilità o meno con il fabbisogno aziendale, nella sua dimensione anche allocativa, di ognuna delle istanze di autorizzazione alla realizzazione di cui sopra, in relazione all’allocazione delle strutture già in esercizio nel territorio ed alla distribuzione della domanda di assistenza riabilitativa psichiatrica, nonché all’eventuale programmazione dell’attivazione di strutture riabilitative psichiatriche pubbliche nell’ambito della stessa ASL.”.

Con nota prot. n. 108755 del 07/08/2015 il Direttore Generale ed il Direttore del DSM dell’ASL TA hanno comunicato che “In riferimento alla nota prot. n. A00-151/17634 avente per oggetto “Parere di compatibilità per la realizzazione di strutture riabilitative psichiatriche, n. 1 CRAP e n. 2 Comunità Alloggio nell’ambito del DSM ASL Ta”, si esprime parere favorevole per ognuna delle istanze in quanto tale richiesto e compatibile con il fabbisogno aziendale e territoriale.”.

Posto che con la citata nota prot. n. 3493 del 09/08/2013 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Monteparano (TA) aveva trasmesso la richiesta di verifica di compatibilità sia per n. 1 Comunità Alloggio che per n. 1 CRAP, relativamente al medesimo immobile ubicato alla Via Buonarroti 1 - piano terra, a seguito delle istanze di autorizzazione alla realizzazione inoltrate dalla Sol Levante Srl in data 15/07/2013, rispettivamente con nota prot. n. 163AA-K\_AA/13 e nota prot. n. 164 AA-K\_AA/13;

con nota prot. n. 236/R/R/AA/15 del 07/09/2015 il legale rappresentante della Società Sol Levante Srl ha comunicato al Sindaco, al Responsabile Ufficio Tecnico e al Responsabile Affari Generali del Comune di Monteparano, e, per conoscenza, allo scrivente Servizio, quanto segue:

“Con istanza del 15.07.2013, acquisita al protocollo del Comune di Monteparano in data 30.07.2015, abbiamo presentato domanda per la realizzazione di una “Comunità Alloggio per n. 8 utenti psichiatrici” ai sensi dell’art. 2 del R.R. n° 7 del 27/11/2002 e del punto 0.03 del R.R. n° 3 del 13/01/2015 su un immobile ubicato in Monteparano alla Via Buonarroti n° 1, previa rilascio della verifica di compatibilità da

parte della Regione Puglia (la cui richiesta, peraltro, è stata già inviata dal Comune di Monteparano alla Regione Puglia).

Con la presente specifichiamo di rinunciare alla richiesta di realizzazione di una "Comunità Alloggio" e confermiamo la ns. istanza per lo realizzazione di una "Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica" presentata in data 30.07.2013, per lo quale abbiamo già ottenuta dal Comune di Monteparano l'autorizzazione prot. N. 3433 del 02.08.2014, e per la quale Il Comune di Monteparano ha già richiesto alla regione Puglia lo verifica di compatibilità".

Con nota prot. n. 3838 del 09/09/2015 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale ha comunicato a questo Servizio che:

"In riferimento alla comunicazione pervenuta in data odierna, prendiamo atto di quanto comunicatoci dall'azienda "SOL LEVANTE", con lettera ricevuta in data 08/09/2015: alla luce di tale comunicazione, confermiamo che l'Azienda "SOL LEVANTE" ha rinunciato alla realizzazione di una "Comunità Alloggio" e confermiamo che la stessa azienda ha presentato istanza per lo realizzazione di una "Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica" in data 30/07/2013, per la quale do parte nostra e state rilasciata autorizzazione con lettera prot. n. 3433 del 02/08/2014 e per la quale abbiamo richiesto olla Regione Puglia la verifica di compatibilità.".

Per tutto quanto esposto, si propone di esprimere parere favorevole, al sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Maruggio (TA) in relazione all'istanza della Società "Sol Levante Srl." di Taurisano (LE) per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità Alloggio, con dotazione di n. 8 posti letto, da ubicare alla Via Virgilio n. 66, con la precisazione che alla stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007) e che "l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale" (art. 20, comma 3 della L.R. n. 8/2004).

#### VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

##### Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso al documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza del cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione del dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento del dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata a di spesa ne a carico del Bilancio della Regione ne a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti

Mauro Nicastro

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Programmazione Assistenza Ospedaliera

e Specialistica e Accreditamento

sulla base delle risultanze istruttoria innanzi illustrate che qui si intendono integralmente riportate;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

ritenuto di dover provvedere in merito;

## DETERMINA

- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Maruggio (TA) in relazione all'istanza della Società "Sol Levante S.r.l." di Taurisano (LE) per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità Alloggio, con dotazione di n. 8 posti letto, da ubicare alla Via Virgilio n. 66, con la precisazione che allo stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007) e che "l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale" (art. 20, comma 3 della L.R. n. 8/2004);
- di notificare il presente provvedimento:
  - al Sindaco del Comune di Maruggio (TA);
  - al Legale Rappresentante della Società Sol Levante S.r.l., Via Lecce n. 67, Taurisano (LE);
  - al Direttore Generale della ASL TA;
  - al Direttore del DSM della ASL TA;
  - al Dirigente del Servizio PATP.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento /all'Albo Telematico (ove disponibile);
- b) sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia al Servizio Bilancio e Ragioneria;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- e) il presente atto, composto da n. 10 facciate, 6 adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio  
Giovanni Campobasso

---